

TITOLO VI - CONTABILITA' E FINANZA

CAPO I ATTIVITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE

Art. 62 ATTIVITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE

L'attività finanziaria del Comune si concretizza attraverso le entrate finanziarie proprie (imposte, tasse e contributi) , quelle derivanti dai trasferimenti erariali e quelle derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali.

L'Ente mira a realizzare una gestione economica delle risorse attraverso la valorizzazione dei beni patrimoniali, miglioramenti nella produttività del lavoro dei propri dipendenti , erogazione di servizi che rispondano a criteri di efficienza e soprattutto con un efficace azione amministrativa che tiene conto dei risultati conseguiti con i programmi e la loro compatibilità con i costi sostenuti.

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

CAPO II CONTABILITA', BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 63 ORDINAMENTO CONTABILE

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Art. 64 IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione redatto in termini di competenza è il documento fondamentale attraverso cui si svolge tutta la gestione finanziaria futura dell'ente.

Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, entro il termine previsto dalla legge o se inferiore da quello previsto dal regolamento di contabilità, per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali. Per la redazione del bilancio occorre osservare i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Sia il bilancio che i suoi allegati devono essere redatti con chiarezza, ed in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Ogni impegno di spesa affinché sia efficace deve contenere il visto di regolarità contabile che attesta la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari dopo di che l'atto diventa esecutivo è può essere adottato.

Art. 65. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Nel rendiconto trovano riassunti i fatti gestionali, rilevati attraverso la contabilità finanziaria ed economica.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, in seduta ordinaria ,ed a maggioranza assoluta.

Al rendiconto della gestione va allegata la relazione illustrativa della Giunta Comunale in cui si esprime un giudizio di efficacia sull'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti, tenuto

conto dei programmi redatti e dei costi sostenuti .
Al rendiconto va, inoltre, allegata la relazione del revisore dei conti.

Art. 66 **IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- 1) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- 2) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante che deve essere comunicata dal tesoriere all'ente entro 3 giorni;
- 3) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili
- 4) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 67 **IL PATRIMONIO**

Sulla base dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune vengono aggiornati annualmente gli incrementi o i decrementi dei beni attraverso la contabilità patrimoniale tenuta dal responsabile dei servizi finanziari.

I beni patrimoniali comunali e quelli demaniali non utilizzati in proprio e non destinati a fini sociali devono essere dati in uso solo dietro pagamento di congruo corrispettivo da determinarsi a cura della Giunta Comunale sentito il parere del revisore e del nucleo di valutazione.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni , di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da somme da investire a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

CAPO III **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Art. 68 **LA REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ENTE**

Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza il revisore dei conti che dura in carica per un triennio e può essere rieletto per una sola volta , l'incarico può essere revocato per gravi inadempienze o negligenze nell'espletamento del mandato.

Il revisore dei conti va scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia ed in base ad un sostanzioso curriculum professionale. .

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente , collabora con il Consiglio Comunale con funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redige apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore ha l'obbligo di denunciare, ove riscontri gravi irregolarità gestionali, dapprima al Consiglio Comunale e poi alla Corte dei Conti i fatti di cui è a conoscenza.

Art. 69 **IL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE**

Il Comune istituisce il nucleo operativo di valutazione teso a verificare il controllo di gestione di tutta l'attività dell'ente, con particolare riferimento del personale dipendente.

Il predetto nucleo esercita una forma di controllo anche sulla gestione e buon andamento dei servizi pubblici erogati .

Della sua attività il nucleo riferisce periodicamente alla Giunta Comunale ed al Sindaco.

Il nucleo è formato da massimo tre componenti uno interno all'ente e due esterni, questi ultimi devono possedere evidenti requisiti di professionalità e di provata esperienza in materie economico - aziendali , amministrative e contabili.

L'ulteriore disciplina è demandata ad apposito regolamento a cura della Giunta Comunale.